

## Matrimonio canonico e trascrizione posteriore

La questione concerne la possibilità di trascrivere un matrimonio solo canonico nel caso in cui uno dei coniugi, che al momento della celebrazione aveva dichiarato la volontà di fare conseguire al matrimonio, dopo il verificarsi di alcuni eventi, anche gli effetti civili, manifesti in un momento successivo la sua opposizione alla trascrizione.

L'art. 8, n. 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 1984 stabilisce che *"la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro (...)"*.

Come sottolineato dalla dottrina, ciò che balza in evidenza con riguardo alla trascrizione tardiva, come regolata dal richiamato Accordo, è che la volontà delle parti, con il modificato regime pattizio, è venuta ad assumere una rilevanza decisiva: mancando la volontà degli sposi, non è possibile procedere alla trascrizione tardiva del matrimonio concordatario (così ARENA S., *Quesitario massimario di stato civile*, Bologna, 2009, 828 e 1031, il quale precisa che l'istanza di trascrizione tardiva è atto dei coniugi e non può essere presentata dal ministro officiante).

In questo contesto normativo, si tratta di verificare se, al fine di conseguire la trascrizione tardiva, sia sufficiente la volontà manifestata dai coniugi al momento della celebrazione o se tale volontà debba essere rapportata alla successiva richiesta di trascrizione.

L'analisi letterale del surriportato articolo 8 porta a ritenere che la volontà dei coniugi debba essere riferita alla richiesta della trascrizione tardiva, ponendosi la richiesta congiunta dei coniugi come modello ordinario per conseguire la trascrizione, mentre la presentazione della richiesta da parte di uno solo dei coniugi è sottoposta alla doppia condizione della conoscenza della richiesta stessa da parte dell'altro coniuge e della sua non opposizione.

In questa linea interpretativa si pone la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 26 febbraio 1986 n. 256, la quale, con riguardo alla trascrizione tardiva del matrimonio canonico, prescrive che, *"ove la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'ufficiale dello stato civile,*

*prima di eseguire la trascrizione, dovrà acquisire l'assoluta certezza che essa sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge",* così collegando la conoscenza dell'altro coniuge non alla originaria destinazione del matrimonio canonico alla sua posteriore trascrizione, bensì alla richiesta di trascrizione successivamente fatta da uno dei coniugi. La conoscenza e la non opposizione, quindi, debbono rapportarsi – secondo la surrichiamata circolare - al momento della presentazione della richiesta di trascrizione tardiva, essendo chiarito in detta circolare, seppure con riguardo alla trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, che ciò che rileva è la *"attualità" della volontà, richiedendosi "la certezza che quella volontà è divenuta, ove non lo fosse già, attuale"*.

Anche la giurisprudenza accede a tale ricostruzione del dato normativo, essendo stato precisato che, *"in presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario non trascritto, il requisito della "conoscenza" della relativa istanza e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge - imposto dall'articolo 8 della legge 121 del 1985 - postula lo specifico riferimento all'istanza di siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, di consentire la trascrizione"* (così, con riferimento alla richiesta di uno dei coniugi, effettuata dopo la morte dell'altro, di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario dopo il quinto giorno dalla celebrazione, Cass., 04.05.2010, n. 10734; nello stesso senso, Cass., 26.03.2001 n. 4359, la quale richiama nella parte motiva il consolidato insegnamento espresso da Cass. 06.02.1997 n.1112; Cass. 24.03.1994 n. 2893).

La questione, peraltro, è stata approfonditamente esaminata anche da Cass. pen. 15.04.2009 n. 21467, la quale, dopo avere evidenziato che *"la legge, come era stato già rilevato nel precedente regime, cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla celebrazione, quella fattispecie "in itinere" costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell'atto in doppio originale"* e che *"questa cristallizzazione non può però essere protratta indefinitivamente, per cui, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile"*, ha stabilito, con riguardo all'esistenza della volontà delle parti in ordine alla efficacia civile del matrimonio, che *"questa volontà, se può essere senz'altro presunta quando il procedimento preliminare alla trascrizio-*

*ne avvenga con la normale concentrazione prevista dalla legge, non può più esserlo quando il procedimento si prolunghi oltre certi termini, quando si verifichi una frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili e gli atti conclusivi del procedimento stesso (la richiesta e la relativa trascrizione)”, pervenendo così alla conclusione che “in presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario non trascritto entro il quinto giorno dalla sua celebrazione, è ora imprescindibile il requisito della “conoscenza” della relativa istanza e della “non opposizione” alla medesima da parte dell’altro coniuge”, precisando che “tale requisito postula dunque lo specifico riferimento all’istanza stessa di siffatta forma di adesione, che (...) non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione del matrimonio canonico, di consentire la trascrizione” (la citata sentenza, dopo avere svolto tali argomenti, ha ritenuto che Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del coniuge che, in sede di istanza di trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, dichiara, contrariamente al vero, che l’altro coniuge è a conoscenza e non si oppone alla suddetta istanza).*

Sulla base di quanto esposto, si deve ritenere, conclusivamente, che la trascrizione tardiva del matrimonio canonico non possa essere effettuata quando vi sia l’opposizione da parte di uno dei coniugi, seppure lo stesso coniuge avesse espresso, al momento della celebrazione, il consenso a che il matrimonio conseguisse, in un momento posteriore, anche gli effetti civili.

**Avv. Carlo Acquaviva**